

CONDIZIONI CONTRATTUALI CON KANTAR ITALIA Srl

1. Definizioni

In questo contratto:

1.1 "**Leggi contro l'evasione fiscale**" indica le leggi relative all'evasione fiscale, all'agevolazione dell'evasione fiscale o alla mancata prevenzione dell'agevolazione all'evasione fiscale.

1.2 "**Leggi sulla corruzione**" indica le leggi relative alla concussione o alla corruzione.

1.3 Per "**Giorno Lavorativo**" si intende qualsiasi giorno (diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo nel territorio in cui si trova il Cliente).

1.4 "**Cliente**" indica l'entità Kantar specificata nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO) nel campo "Fattura a".

1.5 "**Condizioni**" indica questi termini e condizioni, inclusi gli allegati

1.6 "**Contratto**" indica il contratto tra il Cliente e il Fornitore comprendente le presenti Condizioni, gli allegati e le informazioni contenute nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO).

1.7 "**Validità Contratto**". Le presenti Condizioni e le Informazioni contenute nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO) risultano accettate dal Fornitore al momento in cui inizia a prestare il servizio

1.8 "**indennizzo**" ha il significato di cui alla Clausola 14.

1.9 "**Data di consegna**" indica la data concordata per la consegna dei beni o del servizio;

1.10 "**Sito di consegna**" indica il luogo concordato per la consegna dei beni o del servizio;

1.11 "**Forza maggiore**" indica un evento al di fuori del controllo e senza colpa o negligenza della parte interessata e che tale parte non è in grado di prevenire o contrastare mediante l'esercizio della ragionevole diligenza.

1.12 "**Merci**" indica le merci specificate nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO).

1.13 "**Evento di insolvenza**" significa che la parte rilevante non è in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, o viene emesso un ordine o viene approvata una risoluzione per la liquidazione di tale parte, o la parte rilevante ha un curatore fallimentare o un amministratore nominato del tutto o parte del suo patrimonio o dell'impresa, o si verificano circostanze che autorizzano il tribunale o un creditore a nominare un curatore fallimentare o un dirigente o che autorizzano il tribunale a emettere un provvedimento di liquidazione o amministrazione, o stipulare un concordato preventivo, o è soggetto a qualsiasi procedura o procedimento fallimentare, o la parte interessata è sottoposta a un processo simile o equivalente a uno qualsiasi dei precedenti in qualsiasi giurisdizione.

1.14 "**DPI**" indica tutti i diritti di proprietà intellettuale (e domande per gli stessi) in qualsiasi parte del mondo, registrati o non registrati, inclusi brevetti, diritti su invenzioni (brevettabili o meno), marchi (compreso qualsiasi avviamento acquisito in tali marchi), diritti d'autore (compresi i diritti su software per computer e database), diritti

su database, diritti di progettazione, diritti di know-how, informazioni riservate e segreti commerciali e tutti gli altri diritti o forme di protezione equivalenti o simili.

1.15 **"Informazioni Riservate"**: si intendono tutte le informazioni relative a dirigenti, dirigenti e dipendenti del Cliente e/o di qualsiasi membro del Gruppo Kantar, ai budget, ai prezzi, al portafoglio ordini, alle metodologie, ai questionari, ai conti, alle finanze, alle società controllanti e controllate, ai Dati del Cliente e ai suoi clienti.

1.16 **"Dati del Cliente"** si intendono tutti i dati (inclusi i Dati Personali relativi a personale, clienti/clienti o fornitori del Cliente o dei suoi clienti), documenti, testi, disegni, diagrammi, specifiche, immagini (insieme a qualsiasi database costituito da questi) forniti o resi disponibili al Fornitore da o per conto del Cliente o dei suoi clienti, o che il Fornitore è tenuto a generare, elaborare, archiviare o trasmettere ai sensi del presente Contratto.

1.17 **"Normativa sulla Protezione di Dati"** i intendono il GDPR e la Direttiva Europea sulla Privacy e sulle Comunicazioni Elettroniche (come di volta in volta modificata) e qualsiasi legislazione che recepisca tali Direttive in qualsiasi Paese.

1.18 **"GDPR"** si intende il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

1.19 **"Leggi moderne sulla schiavitù"** indica le leggi relative alla tratta di esseri umani, al lavoro forzato o obbligatorio, alla schiavitù per debiti, al lavoro vincolato o a qualsiasi altra forma di schiavitù moderna.

1.20 **"nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO)"** indica l'ordine di acquisto emesso dal Cliente ed accettato dal Fornitore che incorpora per riferimento le presenti Condizioni.

1.21 **"Prezzo"** indica il prezzo specificato nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO).

1.22 **"Servizi"** indica i servizi specificati nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO).

1.23 **"Fornitore"** indica il fornitore specificato nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO).

1.24 **"Personale del Fornitore"** indica i subappaltatori del Fornitore e i direttori, funzionari, dipendenti, lavoratori, agenti, appaltatori individuali e altro personale del Fornitore o di qualsiasi suo subappaltatore.

1.25 **"Invalidità delle presenti condizioni contrattuali"**. Le presenti Condizioni Contrattuali non sono valide con quei Fornitori con cui il Cliente ha in essere un contratto specifico di servizi o fornitura di beni

2. Il contratto

Con la sola eccezione della definizione 1.25, le presenti Condizioni regolano il Contratto con la totale esclusione di qualsiasi altro termine o condizione e sostituiscono tutti i precedenti accordi relativi al medesimo oggetto. Qualsiasi termine e condizione aggiuntivo fornito dal Fornitore al Cliente sarà invalido e non costituirà parte del Contratto, salvo specifico accordo scritto da parte del rappresentante autorizzato del Cliente. In caso di conflitto o incongruenza tra le presenti Condizioni e le informazioni contenute nell'Ordine di Acquisto, le presenti Condizioni prevarranno.

Kantar Italia S.r.l. – Cod- Fisc. e P. IVA IT 01262720152 – REA MI-579520 – Cap. Soc. € 161.371,00

Società soggetta a Direzione & Coordinamento di Kantar Square Two B.V.



Ciascuna parte riconosce di non fare affidamento su, e di non avere alcun rimedio in relazione a, alcuna dichiarazione, rappresentazione, garanzia o impegno (sia esso fatto per negligenza o in buona fede) diverso da quanto espressamente stabilito nel presente Contratto.

3. Fornitura di beni e servizi

3.1 Il Fornitore dovrà fornire i Beni e Servizi e adempiere ai suoi altri obblighi ai sensi del presente Contratto in conformità con le migliori pratiche del settore e il presente Contratto. Il Fornitore dovrà garantire che il Personale del Fornitore sia adeguatamente qualificato, adeguatamente formato e in grado di svolgere i compiti e le responsabilità ad esso assegnati e che rispetti le eventuali politiche di lavoro in tutti i locali utilizzati o occupati dal Cliente dove vengono eseguiti i servizi;

3.2 Il Fornitore dovrà: consegnare i Servizi e/o Beni al Luogo di consegna durante il normale orario lavorativo entro la Data di consegna. La data di consegna è considerata essenziale;

3.3 Il Fornitore dovrà attenersi al Codice di condotta aziendale per i fornitori (Allegato 1) e ai Requisiti di sicurezza delle informazioni, disponibile all'indirizzo (Allegato 2)

4. Rischio e titolo

Il rischio relativo alla merce passa al Cliente al momento dello scarico completo della merce presso il luogo di consegna ("Consegna") e la proprietà passa al Cliente alla consegna o, se prima, al pagamento del prezzo della merce.

5. Merce in eccesso

Se il Fornitore consegna Merce in eccesso rispetto al numero ordinato o acquistato dal Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente può scegliere di trattenere o rifiutare l'eccesso. Se il Cliente sceglie di trattenere l'eccedenza, la proprietà della Merce in eccesso passerà al Cliente alla Consegna. Se il Cliente rifiuta l'eccedenza, ne informerà il Fornitore per iscritto, il titolo e il rischio della Merce in eccesso rimarranno al Fornitore e si applicheranno le Clausole 8.3 (a), (b), (c) e (d).

6. Cancellazione

6.1 Il Cliente può recedere in tutto o in parte dal presente Contratto: (a) in relazione ai Beni, mediante comunicazione scritta al Fornitore in qualsiasi momento prima della Consegna; e (b) in relazione ai Servizi con preavviso scritto non inferiore a 30 giorni al Fornitore.

6.2 In caso di recesso da parte del Cliente ai sensi della Clausola 6.1(b), il Cliente dovrà pagare proporzionalmente i Servizi eseguiti in conformità al Contratto fino alla data di recesso e il Fornitore rimborserà qualsiasi parte del Prezzo pagato relativa al periodo dopo la cancellazione.

7. Impegni del fornitore

Il Fornitore garantisce, dichiara e si impegna a: (a) avere pieno diritto, titolo e autorità di vendere i Beni e fornire i Servizi in conformità con il presente Contratto; (b) vende i Beni senza alcun vincolo, onere e gravame; (c) le Merci saranno nuove di zecca e non utilizzate alla Consegna e saranno conformi al presente Contratto, a eventuali campioni forniti al Cliente dal Fornitore ea qualsiasi descrizione o specifica di cui all'ordine di acquisto o resa generalmente disponibile al pubblico; (d) senza limitazione della presente Clausola. I Beni e i Servizi saranno di qualità soddisfacente, idonei per qualsiasi scopo reso noto al Fornitore espressamente o implicitamente e saranno esenti da tutti i difetti di materiali, design e lavorazione; (e) le Merci saranno conformi a tutti gli standard indicati nell'Ordine di Acquisto (di seguito anche PO) o sulle Merci in questione o in qualsiasi imballaggio o documentazione fornita con le Merci; e (f) i Beni e i Servizi sono stati o saranno prodotti, forniti e venduti in conformità con tutte le leggi applicabili.

8. Rimedi del cliente

8.1 L'accettazione legale della Merce avverrà solo previa comunicazione scritta di accettazione da parte del Cliente al Fornitore. Il pagamento della Merce, o la ricezione o la firma di una bolla di consegna (o documento simile) non costituisce accettazione legale né indica che la Merce è conforme al presente Contratto e non pregiudica il diritto del Cliente di rifiutare la Merce.

8.2 In caso di violazione della Clausola 7, indipendentemente dal fatto che la Società abbia accettato o meno i Beni o Servizi, la Società può, mediante avviso scritto al Fornitore: (a) rifiutare i Beni o Servizi pertinenti e (a discrezione del Cliente) tutte le altre Merci consegnate dal Fornitore nell'ambito dello stesso PO e si applicherà la Clausola 8.3; o (b) richiedere al Fornitore di riparare o sostituire i relativi Beni o riparare i relativi Servizi a spese del Fornitore in modo che siano conformi al presente Contratto, nel qual caso il Fornitore dovrà farlo non appena ragionevolmente possibile e in ogni caso entro 5 Giorni Lavorativi dopo il ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta ai sensi della presente Clausola 8.2.

8.3 Se il Cliente rifiuta qualsiasi Merce o Servizio ai sensi del presente Contratto o per legge:

(a) se il Cliente ha pagato per i Beni o i Servizi rifiutati, entro 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione scritta di rifiuto, il Fornitore rimborserà al Cliente il Prezzo e tutte le altre somme pagate ai sensi del presente Contratto per tali Beni e /o Servizi;

(b) il Fornitore non fatturerà al Cliente i Beni o Servizi rifiutati e il Cliente non sarà tenuto a pagarli;

(c) il Cliente dovrà rendere disponibili i Beni rifiutati per il ritiro da parte del Fornitore a spese del Fornitore, oppure restituire i Beni al Fornitore a spese del Fornitore, e il Fornitore dovrà risarcire il Cliente contro tutti i ragionevoli costi di immagazzinamento sostenuti dal Cliente in attesa del ritiro o della restituzione della Merce rifiutata;

(d) il rischio relativo alle Merci rifiutate ricade sul Fornitore dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione scritta di rifiuto da parte del Cliente; e

(e) se il Cliente acquista beni o servizi in sostituzione di quelli rifiutati dal Cliente, il Fornitore dovrà indennizzare il Cliente da e contro la differenza tra (i) il Prezzo totale che sarebbe stato dovuto ai sensi del presente Contratto per i

Beni rifiutati e Servizi, e (ii) il prezzo effettivamente pagato dal Cliente per beni e servizi sostitutivi, a meno che il prezzo in (ii) sia inferiore al prezzo in (i).

9. Pagamento

9.1 Il Prezzo delle Merci include tutte le spese di imballaggio, assicurazione, trasporto e consegna. Il Prezzo si intende al netto delle imposte di vendita o simili, che saranno fatturate all'aliquota in vigore al momento dell'invio della fattura.

9.2 Il Fornitore può fatturare al Cliente i Beni dopo la Consegna e i Servizi, come specificato nell'Ordine di Acquisto.

9.3 Fatta salva la Clausola 9.4, il Cliente dovrà pagare le Commissioni per i Servizi alla successiva esecuzione di pagamento del Cliente successiva a una data che è sessanta (60) giorni dopo la fine del mese in cui è stata ricevuta una fattura valida. Laddove i Servizi siano acquistati dal Fornitore dal Cliente che agisce a beneficio di un cliente, il Cliente non sarà obbligato a effettuare il pagamento al Fornitore fino a quando non avrà ricevuto il pagamento dal cliente. Le Commissioni sono al netto di vendite o tasse simili. Il Cliente potrà effettuare trattenute o trattenute sui Corrispettivi ove previsto dalla legge.

9.4 Il Cliente può: (a) trattenere il pagamento per qualsiasi articolo sulla fattura del Fornitore che il Cliente ragionevolmente contesta; e (b) compensare qualsiasi importo dovutogli dal Fornitore con qualsiasi importo dovuto dal Cliente al Fornitore ai sensi del presente Contratto.

9.5 Kantar può sospendere il pagamento del corrispettivo pattuito qualora il Fornitore non esibisca il DURC circa la regolarità degli obblighi contributivi e retributivi dovuti al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni prestate

9.6 Il Fornitore potrà addebitare interessi a partire dal momento successivo alla scadenza effettiva del pagamento, applicando l'importo previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231/02, pari al prime rate ABI in vigore alla data di scadenza

10 Riservatezza

10.1 Il Fornitore manterrà la massima riservatezza e non rivelerà a nessuno (tranne ai suoi dipendenti e singoli appaltatori in base alla necessità di conoscere ai fini dell'esecuzione del presente Contratto) alcuna informazione che il Fornitore riceve o ottiene in relazione al presente Contratto e che : (a) si riferisce all'attività o agli affari del Cliente o di qualsiasi affiliato o cliente del Cliente; o (b) è contrassegnato come riservato; o (c) sembrerebbe a una persona ragionevole come riservata o proprietaria dalla natura delle informazioni o dalle circostanze in cui sono state divulgate o ottenute. Senza limitare quanto sopra, il Fornitore dovrà usare per proteggere tali informazioni lo stesso grado di cura che usa per proteggere le proprie informazioni riservate, ma in nessun caso meno di una cura ragionevole.

10.2 Gli obblighi di cui alla presente Clausola 10 non si applicano alle informazioni che: (a) erano già note al Fornitore senza obbligo di riservatezza nel momento in cui il Fornitore ha ottenuto le informazioni ai sensi o in connessione con il presente Contratto; (b) è pubblicamente noto o diviene pubblicamente noto per nessun atto illecito del

Fornitore; (c) è approvato per il rilascio mediante autorizzazione scritta del Cliente; o (d) è sviluppato (ora o in futuro) in modo indipendente dal Fornitore senza riferimento alle informazioni acquisite ai sensi o in connessione con il presente Contratto.

10.3 Gli obblighi di cui alla presente Clausola 10 sopravvivono cinque anni dalla data di scadenza o risoluzione del presente Contratto, salvo il caso di informazioni sul segreto commerciale, nel qual caso gli obblighi sopravvivono in perpetuo.

11. Pubblicità

Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto del Cliente: (a) fare alcun annuncio o dichiarazione pubblica che il Fornitore fornisce o ha fornito beni e/o servizi al Cliente; o (b) utilizzare il nome, il logo, il marchio o il simbolo del Cliente o di qualsiasi affiliato del Cliente in qualsiasi pubblicità, elenco di clienti, comunicati stampa o materiale promozionale o di marketing.

12. Diritti di proprietà intellettuale

12.1 Tutti i DPI sviluppati o creati dal Fornitore o dal Personale del Fornitore nel corso dell'esecuzione del presente Contratto apparterranno al Cliente. Il Fornitore cede irrevocabilmente al Cliente e farà in modo che il Personale del Fornitore assegni al Cliente (come cessione attuale di diritti futuri) tutti i diritti di proprietà intellettuale sulla loro creazione e farà tutto ed eseguirà tutti i documenti necessari per dare attuazione a questa cessione. Il Fornitore dovrà fare in modo che il Personale del Fornitore rinunci incondizionatamente e irrevocabilmente, nella misura consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi pretesa che possa avere ora o in futuro in qualsiasi giurisdizione sui cosiddetti "diritti morali" o diritti di diritto morale relativi ai diritti assegnati ai sensi o ai sensi della presente Clausola.

12.2 Eventuali materiali (loghi, marchi, dati, ecc.) consegnati dal Cliente al Fornitore necessari per l'esecuzione dei Servizi sono di esclusiva proprietà del Cliente. L'uso, la diffusione e la comunicazione per scopi non riferibili a tale servizio sono severamente vietati al Fornitore. L'uso non autorizzato del marchio del Cliente comporterà per il Fornitore una penale di Euro 15.000,00 == (Euro Quindicimila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

13. Protezione e sicurezza dei dati

13.1 Il Cliente, al solo fine di gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura/acquisto, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore (ove si tratti di impresa individuale, imprenditore o professionista) e i relativi rappresentanti, sponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per instaurare ed eseguire il/i rapporto/i contrattuale/i, per l'adempimento dei correlati obblighi formativi e per l'eventuale esercizio o difesa di diritti. Il conferimento dei dati personali è dunque necessario per tali attività contrattuali che, senza i dati, non sarebbe possibile iniziare e svolgere correttamente. Maggiori informazioni sono contenute nell'informativa (Allegato 3).
In caso il Fornitore dovesse trattare dati di Titolarità del Cliente o che il Cliente tratta come Responsabile per conto dei suoi clienti Titolare, il fornitore riceverà separato documento di nomina.

14. Indennizzo

14.1 Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne il Cliente, , gli amministratori, i funzionari, i dipendenti, i lavoratori, gli agenti e i singoli appaltatori del Cliente ("Indennizzi del Cliente") da e contro tutte le perdite, reclami, responsabilità, costi e le spese subite o sostenute dai Clienti indennizzati in relazione a (a) morte o lesioni personali a qualsiasi persona o danni a beni materiali causati da (i) atti o omissioni del Fornitore o di qualsiasi Personale del Fornitore o (ii) violazione del presente Contratto da parte del Fornitore ; e (b) qualsiasi pretesa di terzi che l'uso o la ricezione dei Beni o dei Servizi da parte di un Indennizzato del Cliente violi i DPI di terzi. Il Cliente avrà diritto, a spese del Fornitore e avvalendosi del proprio legale, di partecipare alla difesa di ogni pretesa coperta dall'indennizzo di cui alla presente Clausola.

15. Responsabilità

15.1 Le esclusioni e limitazioni di cui alla presente Clausola 15 non si applicano a: (a) morte o lesioni personali causate da negligenza; (b) frode o falsa dichiarazione; o (c) qualsiasi responsabilità che non può essere esclusa o limitata dalla legge.

15.2 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per qualsiasi perdita indiretta o consequenziale subita o subita dall'altra ai sensi o in connessione con il presente Contratto, sia per contratto, illecito civile (inclusa negligenza) o altro.

15.3 In deroga alla clausola 15.2, i seguenti tipi di perdite, se subite o sostenute dal Cliente, sono convenute come perdite dirette che possono essere recuperate: mancato profitto, spese sprecate, costi aggiuntivi e spese per l'acquisto di beni o servizi in sostituzione di Beni e Servizi che avrebbero dovuto essere forniti dal Fornitore ai sensi del presente Contratto e perdita dei risparmi previsti.

15.4 Fatte salve le clausole 15.1 e 15.2, la responsabilità totale e aggregata del Cliente ai sensi del presente Contratto, sia essa contrattuale, extracontrattuale (inclusa negligenza) o altro, non dovrà superare il Prezzo totale per Beni e Servizi ai sensi del presente Contratto.

15.5 Nulla nella presente Clausola 15 limita o esclude la responsabilità del Fornitore: (a) per colpa grave o inadempimento dolo o dolo; (b) per violazione della Clausola 10 (Riservatezza); (c) per il mancato rispetto dei requisiti di protezione e sicurezza dei dati di cui all'articolo 13; (d) l'indennizzo di cui alla Clausola 14; o (e) per violazione della Clausola 19 (Anticorruzione ed evasione fiscale) o della Clausola 20 (Schiavitù moderna).

15.6 Fatte salve le Clausole 15.1, 15.2 e 15.5, la responsabilità totale e aggregata del Fornitore ai sensi del presente Contratto non dovrà superare il 300% (trecento per cento) del Prezzo totale per Beni e Servizi e tutte le altre somme pagate o pagabili al Fornitore ai sensi del presente Contratto.

16. Recesso

16.1 Il Cliente può risolvere il presente Contratto mediante notifica scritta al Fornitore se: (a) il Fornitore è in violazione sostanziale del presente Contratto e la violazione è irreparabile, o il Fornitore non pone rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dal ricevimento della avviso scritto in tal senso; (b) il Fornitore subisce un Evento di

Insolvenza; o (c) il Fornitore violi la Clausola 7(f) (conformità alle leggi applicabili) o la Clausola 10 (Riservatezza), o i requisiti di protezione e sicurezza dei dati di cui alla Clausola 13, o la Clausola 19 (Anti-corruzione ed evasione fiscale) o la clausola 20 (Schiavitù moderna).

16.2 Il Fornitore può risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta al Cliente: (a) se il Cliente subisce un Evento di insolvenza, a condizione che la risoluzione sia consentita ed effettuata in conformità con la legge applicabile; o (b) nelle circostanze stabilite nella Clausola 17 (Forza Maggiore).

16.3 Le seguenti Clausole sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto: Clausola 5 (Beni in eccesso), Clausola 9 (Pagamento), Clausola 10 (Riservatezza) (soggetto alla Clausola 10.3), Clausola 14 (Indennizzo), Clausola 15 (Responsabilità), questa Clausola 16.3 e Clausola 22 (Generale).

16.4 Il Cliente avrà altresì il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto instaurato con il presente scritto, nel caso in cui il Cliente di Kantar receda dal contratto e avrà l'unico obbligo di corrispondere la quota del compenso maturata dal Fornitore fino alla data effettiva del recesso. In questo caso è esclusa anche qualsiasi altra indennità o risarcimento

17. Forza maggiore

Se una parte (la "Parte interessata") non è in grado di adempiere a uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto a causa di forza maggiore, il presente Contratto rimarrà in vigore, ma gli obblighi pertinenti della Parte interessata e i corrispondenti obblighi dell'altra Parte ("Non -Parte interessata") sarà sospeso (compreso l'eventuale obbligo di pagamento) per un periodo pari alla circostanza di Forza Maggiore, a condizione che la sospensione dell'adempimento non sia di portata superiore a quella richiesta dalla Forza Maggiore. Se un evento di forza maggiore persiste per un periodo superiore a un (1) mese, la parte non interessata può notificare per iscritto alla parte interessata di risolvere immediatamente il presente contratto.

18 Cessione e Subappalto

18.1 Il Cliente può, con avviso al Fornitore, cedere il presente Accordo o uno qualsiasi dei suoi diritti o interessi ai sensi del presente, o delegare uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente, a (1) un Affiliato, (2) il successore del Cliente a seguito di una fusione, riorganizzazione, consolidamento o vendita o (3) un'entità che acquisisce tutta o sostanzialmente tutta quella parte delle attività o attività del Cliente per le quali i Servizi del Fornitore sono stati acquisiti o vengono poi utilizzati. Salvo quanto diversamente previsto sopra, nessuna delle Parti può cedere il presente Accordo o uno qualsiasi dei suoi diritti o interessi ai sensi del presente, né delegare alcun obbligo da eseguire ai sensi del presente, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Il presente Accordo sarà vincolante e avrà effetto a beneficio dei successori legali e degli assegnatari autorizzati delle Parti.

18.2 Il Fornitore non potrà subappaltare o cedere l'adempimento dei propri obblighi a terzi senza il previo consenso scritto del Cliente. L'approvazione da parte del Cliente di un subappaltatore non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto che il Cliente potrebbe avere sulla base delle dichiarazioni e garanzie del Fornitore. Il Fornitore sarà pienamente responsabile di tutti gli atti e le omissioni dei suoi subappaltatori.

18.3 Nulla nel presente Accordo potrà essere interpretato in modo da creare alcun rapporto contrattuale tra il Cliente e qualsiasi subappaltatore, né alcun obbligo da parte del Cliente di pagare o garantire il pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualsiasi subappaltatore.

19. Anticorruzione ed evasione fiscale

Il Fornitore dovrà: (a) rispettare e far rispettare al Personale del Fornitore tutte le leggi anticorruzione e le leggi antievasione fiscale (insieme, "leggi anticorruzione"); (b) non (e farà in modo che il Personale del Fornitore non faccia) fare o omettere di fare qualcosa che possa costituire un reato ai sensi delle Leggi Anticorruzione o che porrà il Cliente in violazione di qualsiasi Legge Anticorruzione; (c) disporre di politiche e procedure per garantire il rispetto della presente Clausola 19 e applicarle ove appropriato; (d) divulgare tali politiche e procedure al Cliente e consentirgli di verificare la conformità; e (e) segnalare immediatamente al Cliente qualsiasi violazione della presente Clausola 18 o qualsiasi violazione significativa delle politiche e procedure richieste ai sensi della presente Clausola 19. Il Fornitore garantisce, dichiara e si impegna a non essere mai stato condannato, né stipulato alcun accordo con un'agenzia esecutiva per un reato connesso alle Leggi Anticorruzione.

20. Schiavitù moderna

Il Fornitore garantisce, dichiara e si impegna che né il Fornitore né alcun Personale del Fornitore ha: (a) commesso un reato ai sensi delle leggi sulla schiavitù moderna ("Reato sulla schiavitù moderna"); (b) è stato informato di essere oggetto di un'indagine relativa a un presunto reato di schiavitù moderna o di un procedimento penale ai sensi di qualsiasi legge sulla schiavitù moderna; o (c) è a conoscenza di qualsiasi circostanza all'interno della sua catena di approvvigionamento che potrebbe dar luogo a un'indagine relativa a un presunto reato di schiavitù moderna o ad un'azione penale ai sensi delle leggi sulla schiavitù moderna. Il Fornitore rispetterà tutte le leggi sulla schiavitù moderna applicabili e informerà immediatamente il Cliente per iscritto se viene a conoscenza o ha motivo di ritenere che esso o qualsiasi personale del Fornitore abbia violato o potenzialmente violato la presente Clausola 20.

21. Trasferimento di personale

21.1 Le parti si aspettano che il Regolamento di Trasferimento non si applichi all'inizio dei Servizi o parte di essi da parte del Fornitore ("Iscrizione"), o quando il Fornitore e/o qualsiasi subappaltatore smette di fornire i Servizi, o parte di essi ("Uscita").

21.2 Se (1) i Regolamenti di trasferimento si applicano nei confronti di qualsiasi persona in Uscita, o (2) qualsiasi persona afferma che: (a) sono o dovrebbero essere impiegati dal Cliente o da una terza parte (e/o qualsiasi subappaltatore nominati da una terza parte) incaricati di fornire servizi uguali o simili ai Servizi (un "Fornitore in entrata") (i) in conseguenza del Regolamento sui trasferimenti, o (ii) per qualche altro motivo connesso alla fornitura dei Servizi; o (b) che il Cliente o un Fornitore entrante abbia altrimenti ereditato la responsabilità a seguito dei Regolamenti di trasferimento in relazione all'Exit, il Fornitore indennizzerà il Cliente e qualsiasi Fornitore entrante da tutte le Perdite derivanti da o in connessione con:

(a) il rapporto di lavoro o il rapporto di lavoro di tale persona con o la cessazione del rapporto di lavoro o il rapporto di assunzione da parte del Fornitore e/o di qualsiasi subappaltatore, o il loro (reale o presunto) rapporto di lavoro o rapporto con o la cessazione del rapporto di lavoro o incarico da parte del Cliente e/o di un Fornitore entrante;

(b) qualsiasi pretesa o affermazione che il Cliente e/o un Fornitore entrante siano responsabili per qualsiasi violazione del Regolamento di Trasferimento.

22 Audit

22.1 Il Fornitore conserverà e conserverà presso la sua sede principale di attività libri e registri scritti veri e accurati in relazione ai Servizi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, schede attività, registrazioni di reclami, fatture, spese, costi, note di credito) in conformità con la contabilità generalmente accettata e principi di conservazione dei documenti durante il presente Accordo e per un periodo di 10 anni successivamente e consentire al Cliente e/o al suo cliente o al rappresentante autorizzato del Cliente di ispezionare tali registrazioni con ragionevole preavviso scritto allo scopo di valutare la conformità con il presente Accordo. Se, a seguito di una verifica, il Cliente scopre un pagamento in eccesso in relazione ai Servizi o qualsiasi altra non conformità ai termini del presente Accordo, il Fornitore dovrà rettificare tempestivamente tale non conformità a proprie spese e rimborsare al Cliente l'intero importo di qualsiasi pagamento in eccesso e i costi della relativa revisione.

23 Generale

23.1 Ciascuna disposizione del presente Accordo è separabile e distinta dalle altre. L'invalidità o l'inapplicabilità di una disposizione specifica non pregiudica le altre disposizioni del presente Accordo.

23.2 Qualsiasi mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di un diritto o rimedio previsto dal presente Accordo o per legge o per equità non costituirà una rinuncia ai diritti o rimedi o una rinuncia a qualsiasi altro diritto o rimedio.

23.3 Nulla nel presente Accordo può essere interpretato come stabilire o implicare alcun rapporto di partnership o di agenzia tra le parti.

23.4 Il presente Accordo costituisce l'intero accordo e intesa tra le parti in relazione alle questioni trattate al suo interno e sostituisce qualsiasi precedente accordo tra le parti relativo a tali questioni. Il presente Accordo può essere modificato solo per iscritto con l'accordo del Cliente e del Fornitore.

23.5 Le Parti prendono atto che il presente contratto è frutto di trattative tra loro in piena libertà reciproca e con libera determinazione di ciascuna, pertanto, non si applicano gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

23.6 Qualsiasi comunicazione richiesta ai sensi del presente Accordo dovrà essere in forma scritta e sarà validamente notificata solo se inviata all'altro all'indirizzo indicato nell'Ordine di Acquisto a mano, tramite raccomandata prioritaria o consegna speciale.

23.7 In considerazione della particolare importanza per il Cliente e il Cliente Kantar rappresenta il servizio, il Fornitore si impegna a non sospendere per nessun motivo l'esecuzione, anche nel caso in cui sorgano controversie,

anche giudiziali, di qualsiasi natura insorte o comunque connesse a questo accordo. Tale patto è dichiarato e riconosciuto essenziale nell'interesse del Cliente e del Cliente Kantar.

23.8 Il Cliente ed il Fornitore dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni” e, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e della condotta degli affari e della gestione degli e relazioni esterne con i principi in essa contenuti. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Modello di Organizzazione e Gestione” del Cliente (il “Modello”) al seguente link <https://www.kantar.com/it/policy> e si impegna a rispettare i principi contenuti nell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad ottemperare alle richieste di informazioni o di presentazione di documenti da parte del Cliente, anche tramite l'Organismo di Vigilanza e/o il responsabile interno dell'area cui il Contratto si riferisce. Il Cliente ed il Fornitore si impegnano altresì a non porre in essere, anche tramite i propri Collaboratori, a garanzia del fatto del terzo, atti o comportamenti che possano comportare la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione. A titolo esemplificativo, l'adempimento di tale obbligo comporta l'impegno a:

- a) non effettuare pagamenti illeciti a terzi (in particolare a pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, nonché a pubblici ufficiali in rappresentanza di pubbliche autorità);
- b) non procurare a dipendenti, rappresentanti o terzi che agiscono in nome dell'altra parte, vantaggi non patrimoniali anche sotto forma di omaggi, fornitura di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità, non contenuti nei limiti di quanto comunemente ammesso dai comuni canoni di etica aziendale.

La violazione di uno solo degli obblighi di cui al comma 23.8 costituisce grave inadempimento contrattuale, con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo alla facoltà del Cliente di recedere dal contratto ex art. 1456 ed il diritto al risarcimento dei danni;

24 Legge applicabile e foro competente

24.1 Il presente documento e le conseguenti relazioni sono regolati dalla legge italiana.

24.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente documento saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Il Fornitore _____

Nome _____

Firma _____

Data _____

ALLEGATO 1 Codice di condotta aziendale per i Fornitori Kantar

Kantar e le sue società operano in molti mercati e paesi in tutto il mondo. In tutti i casi, rispettiamo le leggi nazionali e qualsiasi altra legge di portata internazionale, come il Bribery Act del Regno Unito, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Modern Slavery Act del Regno Unito, ove pertinente, e i codici di condotta del settore. Ci impegniamo ad agire eticamente in tutti gli aspetti della nostra attività e a mantenere i più elevati standard di onestà e integrità.

Ci aspettiamo e richiediamo a tutti i nostri partner commerciali, compresi i fornitori, di avere lo stesso impegno nei confronti di un comportamento etico e pertanto vi chiediamo di confermare il vostro accordo con il nostro Codice di condotta aziendale (nella prima colonna) come modificato ove necessario per le entità non Kantar (nella seconda colonna).

Ci aspettiamo che tutti i nostri fornitori utilizzino sistemi adeguati a facilitare e monitorare la conformità a questi standard e il rispetto delle leggi locali e internazionali applicabili.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori dimostrino il loro impegno nei confronti dei principi di questo codice e dispongano di un processo continuo di gestione dei rischi per identificare i rischi ambientali, di salute e sicurezza, di pratiche lavorative e di etica associati alle operazioni dei fornitori.

I fornitori dovrebbero incoraggiare il personale a segnalare dubbi senza timore di minacce o ritorsioni. I fornitori dovrebbero intraprendere le azioni appropriate come richiesto.

I fornitori dovrebbero mettere in atto standard equivalenti a questo Codice per la propria catena di fornitura.

Codice Kantar	Cosa ci aspettiamo dai nostri fornitori
Noi, i funzionari e il personale di tutte le società del Gruppo Kantar ("il Gruppo"), riconosciamo i nostri obblighi nei confronti di tutti coloro che hanno interesse al nostro successo, compresi azionisti, clienti, personale e fornitori;	Confermi di riconoscere i nostri obblighi e di non agire in modo dannoso rispetto a tali obblighi
Le informazioni sulla nostra attività devono essere comunicate in modo chiaro e preciso in modo non discriminatorio e in conformità con le normative locali;	Confermate che tratterete le informazioni sul Gruppo Kantar come descritto.
Selezioniamo e promuoviamo le nostre persone sulla base delle loro qualifiche e del loro merito, senza discriminazioni o preoccupazioni per razza, religione, origine nazionale, colore, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, età o disabilità;	Confermate di avere politiche equivalenti nella vostra organizzazione
Crediamo che il luogo di lavoro debba essere sicuro e civile e che l'occupazione debba essere scelta liberamente; non tolleremo molestie sessuali, discriminazioni o comportamenti offensivi di alcun	Confermi di avere politiche equivalenti nella tua organizzazione e per la tua catena di fornitura e che rispetterai il nostro posto di lavoro e le persone come descritto.

tipo, che includono il persistente umiliamento di individui attraverso parole o azioni, l'esposizione o la distribuzione di materiale offensivo o l'uso o il possesso di armi nelle sedi di Kantar o dei clienti.	In particolare: • L'occupazione deve essere scelta liberamente; non deve essere utilizzato il lavoro forzato o vincolato o qualsiasi altra forma di schiavitù moderna; • I lavoratori non devono essere obbligati a presentare passaporti o identità rilasciate dal governo come condizione per l'assunzione; • Non deve essere utilizzato il lavoro minorile; • I compensi corrisposti ai lavoratori devono rispettare tutte le leggi salariali applicabili; • Le settimane lavorative non devono superare il limite massimo stabilito dalla legge locale; • Non devono esserci trattamenti inumani nei confronti dei lavoratori, comprese molestie sessuali, abusi sessuali, punizioni corporali e coercizione fisica o abusi verbali; • Kantar si aspetta che i suoi fornitori creino e promuovano condizioni di lavoro sicure per tutti i lavoratori; • L'esposizione dei lavoratori ai rischi fisici deve essere eliminata ove possibile o, in caso contrario, deve essere controllata; • I fornitori devono disporre di procedure adeguate per gestire le emergenze che potrebbero colpire i lavoratori; E • Devono essere predisposti sistemi per gestire, monitorare e segnalare infortuni e malattie professionali
Non tollereremo l'uso, il possesso o la distribuzione di droghe illegali o la nostra gente che denuncia il lavoro sotto l'influenza di droghe o alcol;	Confermate di avere politiche equivalenti nella vostra organizzazione e che rispetterete il nostro posto di lavoro e le persone come descritto.
Tratteremo riservate tutte le informazioni relative all'attività del Gruppo o ai suoi clienti. In particolare, "insider trading" è espressamente proibito e le informazioni riservate non devono essere utilizzate per guadagno personale;	L'utente conferma di accettare la nostra politica in merito alle nostre informazioni.
Ci impegniamo a proteggere i dati dei consumatori, dei clienti e dei dipendenti in conformità con le leggi nazionali e i codici di settore;	Confermate di avere impegni equivalenti nella vostra organizzazione che coprono tutte le informazioni da e relative alla nostra attività e quella dei nostri partner in tale attività.
Non creeremo consapevolmente lavori che	Ove pertinente, confermi di avere standard

contengano affermazioni, suggerimenti o immagini offensivi per la decenza del pubblico in generale e terremo in debito conto l'impatto del nostro lavoro sui segmenti di minoranza della popolazione, sia che si tratti di razza, religione, origine nazionale, colore, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, età o disabilità;	equivalenti per il tuo lavoro.
Non intraprenderemo il lavoro che è inteso o progettato per indurre in errore, anche in relazione a problemi sociali, ambientali e dei diritti umani;	Ove pertinente, confermi di avere standard equivalenti per il tuo lavoro.
Considereremo il potenziale per i clienti o lavoreremo per danneggiare la reputazione del Gruppo prima di assumerli. Ciò include il danno alla reputazione derivante dall'associazione con i clienti che partecipano ad attività che contribuiscono all'abuso dei diritti umani;	Questo riguarda solo i membri del gruppo Kantar.
Non faremo alcun guadagno, personale o familiare, direttamente o indirettamente, in attività che competono con società del Gruppo o con i nostri obblighi nei confronti di tali società;	Questo riguarda solo i membri del gruppo Kantar.
Non daremo, offriremo o accetteremo tangenti, in contanti o in altro modo, da o verso terze parti, inclusi ma non limitati a funzionari governativi, clienti e broker o loro rappresentanti. Assicureremo collettivamente che tutto il personale comprenda questa politica attraverso la formazione, la comunicazione e l'esempio;	Questo si applica direttamente a te.
Non offriremo alcun oggetto di incentivo personale per garantire la sicurezza degli affari. Questo non ha lo scopo di proibire l'intrattenimento appropriato o la creazione di regali occasionali di valore minore a meno che il cliente non abbia una politica che lo limita;	Questo si applica direttamente a te.
Non accetteremo per i nostri beni o servizi di utilità personale di valore superiore al valore nominale da fornitori, potenziali fornitori o altre terze parti;	Questo si applica direttamente a te.
Non avremo conflitti di interesse personali o familiari all'interno delle nostre attività o con i nostri fornitori o altre terze parti con cui facciamo affari;	Dovresti avere politiche equivalenti nella tua organizzazione.

Nessun contributo aziendale di alcun tipo, compresa la fornitura di servizi o materiali per un valore inferiore al valore di mercato, può essere fatto a politici, partiti politici o comitati di azione, senza la previa approvazione scritta del consiglio Kantar	Dovresti avere la tua politica in merito a tali contributi, insieme alle procedure di autorizzazione appropriate.
Continueremo a impegnarci per dare un contributo positivo alla società e all'ambiente: mantenendo elevati standard di etica del marketing; il rispetto dei diritti umani nelle nostre attività, nella catena di fornitura e attraverso il lavoro dei clienti; rispetto dell'ambiente; sostenere le organizzazioni della comunità; sostenere lo sviluppo dei dipendenti; e gestire i rischi significativi di responsabilità aziendale nella nostra catena di fornitura. La nostra politica di sostenibilità e la politica sui diritti umani forniscono maggiori dettagli sui nostri impegni in questi settori.	Dovresti avere politiche equivalenti nella tua organizzazione. In particolare: - I fornitori devono rispettare la Legge sul Slavery moderno del Regno Unito. - I fornitori devono ottenere tutte le autorizzazioni ambientali pertinenti, compresi rifiuti ed emissioni. - I fornitori devono sforzarsi di prevenire l'inquinamento implementando misure di conservazione nelle loro strutture e processi riciclando, riutilizzando e sostituendo i materiali.

Confermiamo che aderiamo al Codice di condotta aziendale Kantar.

Se venissimo a conoscenza di eventuali violazioni, in particolare in relazione a corruzione o regali o servizi inappropriati verso o dalla vostra organizzazione o qualsiasi altra terza parte, o in relazione ad altre questioni che potrebbero danneggiare la reputazione di Kantar direttamente o per associazione, vi informeremo immediatamente.

ALLEGATO 2

KANTAR Italia Srl Requisiti Minimi di Sicurezza

1. **Introduzione.** Questa pianificazione dei requisiti di sicurezza (questo "Programma") stabilisce i requisiti di base per la sicurezza delle informazioni del Fornitore, secondo necessità, al fine di garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni Riservate del CLIENTE di Kantar Italia. Il fornitore deve soddisfare questi requisiti per l'esecuzione dei servizi del fornitore ai sensi del presente Accordo.

2. **Terminologia.** Come usato in questo Programma, ognuno dei seguenti termini (se usato con lettere maiuscole o minuscole) avrà il significato corrispondente di seguito. Ogni altro termine in maiuscolo qui usato ma non definito nel presente documento ha il significato ad esso attribuito nel presente Accordo.

2.1. **Contraente** indica un subappaltatore, un appaltatore indipendente, un fornitore di servizi o un agente del fornitore che memorizza, elabora, gestisce o ha accesso alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del cliente di Kantar Italia.

2.2. **Cliente Per informazioni sensibili** si intendono tutte le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del cliente di Kantar Italia che includono Dati personali [e-mail, nome ecc.], Informazioni sanitarie, informazioni finanziarie o informazioni sulle partecipazioni.

2.3. **Crittografia** significa la trasformazione reversibile dei dati dall'originale (testo in chiaro) a un formato offuscato (testo cifrato) come meccanismo per proteggere la riservatezza, l'integrità e / o l'autenticità delle informazioni. La crittografia richiede un algoritmo di crittografia e una o più chiavi di crittografia.

2.4. **Store** significa memorizzare, archiviare, eseguire il backup e / o eseguire attività simili.

3. **Recensioni di sicurezza.** Il Fornitore dovrà fornire a Kantar Italia il diritto ad una revisione in loco del programma di sicurezza del Fornitore annuale per l'intero periodo in cui il Fornitore elabora, memorizza o altrimenti ha accesso alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni Riservate del cliente di Kantar Italia. Il Fornitore dovrà prontamente (ma in nessun caso dopo più di trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta di Kantar Italia di pianificare ed eseguire tale revisione) pianificare tale revisione per una data reciprocamente accettabile. Il Fornitore deve fornire a Kantar Italia l'accesso alle politiche, alle procedure e alla documentazione pertinente del Fornitore e al Personale del Fornitore come ragionevolmente necessario per facilitare tali revisioni. Il Fornitore dovrà presentare un piano di risanamento a Kantar Italia entro trenta (30) giorni dal completamento di tale revisione e il Fornitore dovrà rimediare a ciascuna di tali questioni in modo tempestivo in conformità con un piano di risanamento concordato tra le parti.

4. Requisiti di sicurezza specifici.

4.1. **Politica di sicurezza** Il fornitore deve mantenere una serie completa di politiche e procedure di sicurezza scritte che coprano almeno:

- (i) impegno del fornitore per la sicurezza delle informazioni;
- (ii) classificazione, etichettatura e trattamento delle informazioni, e tali politiche e procedure relative alla gestione delle informazioni devono descrivere i metodi consentiti per la trasmissione, l'archiviazione e la

Kantar Italia S.r.l. – Cod- Fisc. e P. IVA IT 01262720152 – REA MI-579520 – Cap. Soc. € 161.371,00

Società soggetta a Direzione & Coordinamento di Kantar Square Two B.V.



distruzione delle informazioni e tali metodi non devono essere meno protettivi di quelli indicati nelle Informazioni del fornitore di Kantar Italia Linee guida sulla protezione esposte di seguito;

- (iii) uso accettabile delle risorse del Fornitore, inclusi sistemi informatici, reti e messaggistica;
- (iv) gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, compresa la notifica delle violazioni dei dati e la raccolta delle prove;
- (v) regole di autenticazione per il formato, il contenuto e l'uso delle password per utenti finali, amministratori e sistemi;
- (vi) controlli di accesso, comprese revisioni periodiche dei diritti di accesso;
- (vii) misure disciplinari per il personale che non rispettano tali politiche e procedure; e
- (viii) gli argomenti descritti nella parte restante di questa Sezione 4 in modo coerente con i requisiti applicabili per gli argomenti indicati nella presente Sezione 4.

Il fornitore deve notificare a KANTAR eventuali modifiche fondamentali alle proprie politiche entro 30 giorni.

4.2. Responsabilità per il programma di sicurezza delle informazioni del fornitore. Il fornitore deve mantenere una responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni, con personale incaricato di mantenere il programma di sicurezza delle informazioni del fornitore e di eseguire la sicurezza delle informazioni e la gestione del rischio informativo.

4.3. Audit, revisione e monitoraggio del programma di sicurezza delle informazioni del fornitore. Il Fornitore monitorerà e revisionerà regolarmente il programma di sicurezza delle informazioni del Fornitore per garantire che le protezioni siano appropriate per limitare i rischi per le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni Riservate del CLIENTE di Kantar Italia.

4.4. Gestione delle risorse e delle informazioni. Il fornitore deve:

- (i) mantenere un inventario di tutte le informazioni riservate di Kantar Italia e delle informazioni riservate del cliente di Kantar Italia che il Fornitore elabora o memorizza;
- (ii) mantenere un inventario delle risorse fisiche e software del Fornitore utilizzate nello svolgimento delle proprie attività ai sensi del presente Accordo; e
- (iii) seguire le Linee guida per la protezione delle informazioni dei fornitori di Kantar Italia (riportate di seguito) durante la gestione, l'elaborazione e la memorizzazione delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del cliente di Kantar Italia.

4.5. Sicurezza fisica e ambientale. Il fornitore deve:

- (i) limitare l'accesso alle aree del fornitore in cui le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia sono memorizzate, consultate o elaborate esclusivamente dal personale del Fornitore autorizzato per tale accesso;
- (ii) implementare le migliori pratiche ragionevoli per i sistemi infrastrutturali, inclusi sistemi di estinzione, raffreddamento e alimentazione, sistemi di emergenza e sicurezza dei dipendenti;

(iii) fornire controlli di ingresso fisico per tutte le aree in cui le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia sono archiviate, consultate o elaborate che siano commisurate alla sensibilità delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia;

(iv) monitorare regolarmente le aree in cui le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia sono gestite, archiviate e / o elaborate

4.6. Questioni relative ai dipendenti. Il fornitore deve:

(i) Eseguire controlli di background criminali su ciascuno dei membri del personale del Fornitore (compresi gli Appaltatori, ove consentito dalla legge, che hanno accesso alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, salvo quanto limitato o proibito dalle leggi applicabili; eseguito prima di consentire a tale individuo di accedere alle informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate e il Fornitore di Kantar Italia non consente a chiunque non abbia un controllo approfondito per accedere alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia;

(ii) formare il suo nuovo personale (compresi gli appaltatori) sull'uso accettabile e sulla gestione delle informazioni riservate del fornitore e delle informazioni riservate di altre società che sono state affidate al Fornitore (come le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia);

(iii) fornire istruzione e formazione sulla sicurezza per il proprio personale (compresi gli appaltatori) e mantenere un registro del personale che ha completato tale istruzione; e

(iv) attuare una procedura formale di registrazione e disiscrizione degli utenti per la concessione e la revoca dell'accesso ai sistemi e ai servizi di informazione del Fornitore; e alla cessazione del personale del Fornitore (inclusi gli Appaltatori), il Fornitore dovrà revocare l'accesso di tale individuo alle Informazioni confidenziali e Informazioni riservate di Kantar Italia e del CLIENTE di Kantar Italia il più presto possibile, ma in nessun caso oltre due (2) giorni lavorativi dalla cessazione di tale individuo.

4.7. Comunicazioni e operazioni. Il fornitore deve:

(i) eseguire backup regolari sufficienti a ripristinare i servizi del CLIENTE di Kantar Italia entro i tempi concordati di recupero (o, se non sono stati concordati specifici tempi di recupero tra le parti, entro un periodo di tempo commercialmente ragionevole);

(ii) crittografare tutti i supporti di backup contenenti le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia in conformità con le Linee guida per la protezione delle informazioni dei fornitori di Kantar Italia esposte di seguito;

(iii) non memorizzare o replicare le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni Riservate del CLIENTE di Kantar Italia al di fuori dei locali del Fornitore senza ottenere il preventivo consenso scritto di Kantar Italia;

(iv) non trasmettere, trasferire o fornire alcuna Informazione Confidenziale di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia a terze parti, né fornire a terzi l'accesso a Informazioni riservate di

Kantar Italia e Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, senza ottenere il preventivo consenso scritto di Kantar Italia;

(v) se le attività descritte nelle precedenti clausole (iii) e (iv) sono approvate da Kantar Italia, mantenere un inventario delle terze parti e / o sedi esterne ai locali del Fornitore che memorizzino o replichino le Informazioni riservate di Kantar Italia e quelle del Cliente di Kantar Italia. Le terze parti che ricevono l'accesso alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, allo scopo di memorizzare, replicare, fornire o fornire l'accesso a tali Informazioni riservate di Kantar Italia e Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, il modo in cui tali Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni Riservate del CLIENTE di Kantar Italia sono state trasmesse o altrimenti fornite a tali terze parti, il metodo di trasmissione e crittografia / protezione (laddove applicabile) utilizzato per trasmettere o altrimenti fornire Informazioni riservate di Kantar Italia e Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, un descrizione delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia che sono state trasmesse o altrimenti fornite a tali terze parti, il nome del dipendente di Kantar Italia che ha approvato tale accordo e la data in cui tale approvazione è stata ottenuta;

(vi) durante la cancellazione o la distruzione delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, impiegare procedure di distruzione dei dati che soddisfano o superano lo Standard del Dipartimento della Difesa per la Sanificazione sicura dei dati (DOD 5220.22M). Il Fornitore dovrà prontamente cancellare o distruggere qualsiasi o tutte le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia su richiesta scritta di Kantar Italia;

(vii) seguire le linee guida sulla protezione delle informazioni dei fornitori di Kantar Italia riportate di seguito, incluse quelle relative alla crittografia, quando si trasmettono o si trasportano le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia;

(viii) utilizzare la crittografia del disco rigido per tutti i portatili su cui sono memorizzate le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia o che sono utilizzate dal personale del Fornitore per accedere alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, e tale crittografia deve essere conforme a le linee guida sulla protezione delle informazioni dei fornitori del CLIENTE esposte di seguito;

(ix) mantenere aggiornato il rilevamento e la prevenzione del malware sui server del fornitore e / o sulle piattaforme degli utenti finali che trasmettono, accedono, elaborano o archiviano le informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del cliente di Kantar Italia;

(x) mantenere un perimetro Internet protetto e un'infrastruttura sicura che utilizzi firewall, antivirus, anti-malware, sistemi di rilevamento delle intrusioni e altre tecnologie di protezione che siano commercialmente ragionevoli; e

(xi) implementare la normale gestione delle patch e la manutenzione del sistema per tutti i sistemi del Fornitore che trasmettono, accedono, elaborano o memorizzano le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia.

4.8. Controllo di accesso. Il fornitore deve:

(i) applicare le migliori pratiche per l'autenticazione dell'utente; se vengono utilizzate password per autenticare persone o processi automatizzati che accedono alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle

Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, tali password rispetteranno le best practice attuali per l'utilizzo, la creazione, l'archiviazione e la protezione delle password. (Fare riferimento alle linee guida sulla protezione delle informazioni dei fornitori di Kantar Italia di seguito).

- (ii) garantire che gli ID utente siano unici per gli individui e non siano condivisi;
- (iii) assegnare i diritti di accesso in base alla sensibilità delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, ai requisiti di lavoro individuali e alla "necessità di sapere" dell'individuo per le Informazioni riservate di Kantar Italia specifico e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia;
- (iv) rivedere i diritti di accesso del personale del Fornitore (inclusi gli Appaltatori) almeno una volta l'anno per garantire che le restrizioni necessarie a conoscere siano mantenute aggiornate;
- (v) rivedere regolarmente le segnalazioni relative all'inserimento degli utenti nelle strutture del fornitore che ospitano le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia; e
- (vi) non lasciare le informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia incustodite su desktop, stampanti o altrove in modo non sicuro nelle strutture del Fornitore.

4.9. Sviluppo di applicazioni; Scansioni di vulnerabilità e test di penetrazione. Il fornitore deve:

- (i) implementare una metodologia di sviluppo sicura che incorpori sicurezza durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo;
- (ii) sviluppare e applicare standard di codifica sicuri;
- (iii) eseguire revisioni di codici protette utilizzando strumenti di scansione automatici per tutte le applicazioni esterne e per qualsiasi software sviluppato dal Fornitore (o da un Contraente) e consegnato a Kantar Italia;
- (iv) eseguire scansioni di vulnerabilità almeno una volta al trimestre per tutte le applicazioni esterne che ricevono, accedono, elaborano o memorizzano le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia; su richiesta di Kantar Italia, il Fornitore dovrà confermare per iscritto che il Fornitore ha eseguito con successo tali scansioni di vulnerabilità;
- (v) eseguire test di penetrazione almeno una volta all'anno per tutte le applicazioni esterne che ricevono, accedono, elaborano o memorizzano le Informazioni sensibili di Kantar Italia; tali test di penetrazione devono essere condotti dal fornitore di test del Fornitore che è stato approvato dal CLIENTE; su richiesta di Kantar Italia, il Fornitore dovrà confermare per iscritto che il Fornitore ha eseguito con successo tali test di penetrazione; e il Fornitore correggerà tutti i problemi materiali scoperti nel corso di tali test di penetrazione condotti da o per conto del Fornitore entro trenta (30) giorni o, se tali problemi non possono essere corretti entro tale periodo di trenta (30) giorni, all'interno di un periodo di tempo concordato di comune accordo dal Fornitore e da Kantar Italia;

4.10. Appaltatori. Il fornitore deve:

- (i) adottare misure ragionevoli per selezionare e mantenere gli Appaltatori che sono in grado di mantenere le misure di sicurezza per proteggere le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni Riservate del CLIENTE di Kantar Italia in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e in modo non meno protettivo dei requisiti stabiliti nel presente Accordo , compreso questo programma; e mantenere con ciascun

Contraente un contratto scritto che richieda a tale Contraente, per contratto, l'attuazione e il mantenimento di tali misure di sicurezza;

(ii) non fornire ad alcun contraente, o consentire a qualsiasi contraente di accedere, elaborare, archiviare, visualizzare o altrimenti interagire con le Informazioni riservate di Kantar Italia e le Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia senza ottenere il preventivo consenso scritto di Kantar Italia;

(iv) essere responsabile nei confronti di Kantar Italia per tutti gli atti e le omissioni di un Contraente, incluso qualsiasi inadempimento da parte di un Contraente per conformarsi alle disposizioni del presente Accordo, incluso questo Programma; e

(v) svolgere periodicamente una revisione di ciascun contraente che includa una revisione delle politiche e pratiche di sicurezza delle informazioni del contraente.

5. Gestione degli incidenti di sicurezza delle informazioni. Il fornitore deve:

(i) stabilire, testare e mantenere un processo di risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni che includa, tra le altre cose, processi per la conservazione delle prove, informando e collaborando con le forze dell'ordine, agenzie governative e parti analoghe, ove appropriato, e effettuando analisi forensi;

(ii) informare Kantar Italia per iscritto di qualsiasi incidente di sicurezza delle informazioni di Kantar Italia riservate e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, compreso qualsiasi accesso non autorizzato effettivo o sospetto alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia o ad un incidente di sicurezza che coinvolgendo i sistemi di un contraente, hardware apparecchiature, dispositivi o computer di locali o altrimenti con il personale di un appaltatore; Il Fornitore dovrà fornire tempestivamente notifica di tali incidenti, ma in nessun caso oltre ventiquattro (24) ore dalla data in cui il Fornitore viene a conoscenza di tale incidente. Successivamente, il Fornitore dovrà fornire aggiornamenti periodici a Kantar Italia in merito alle indagini e alla mitigazione di tale evento. Il fornitore deve consentire a Kantar Italia o ai suoi designati di partecipare a tutti gli aspetti dell'indagine. Il Fornitore sarà responsabile di tutti i costi sostenuti da qualsiasi parte in relazione a tali incidenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, notifica agli interessati, indagini forensi, monitoraggio del credito per gli interessati e altri sforzi correttivi e legali; e

(iii) per ciascun incidente, fornire a Kantar Italia una notifica scritta definitiva entro e non oltre dieci (10) giorni dalla chiusura del Fornitore di tale incidente, che include informazioni dettagliate sulla causa principale di tale incidente, azioni intraprese e piani per prevenire un evento simile si verifica in futuro.

6. Gestione della continuità operativa. Il fornitore deve:

(i) stabilire e mantenere un piano globale di continuità operativa ("BCP") che copra il ripristino della tecnologia e delle operazioni commerciali in caso di un evento non pianificato; (ii) testare o riesaminare il proprio BCP almeno una volta l'anno nel modo ritenuto appropriato a sua sola e assoluta discrezione;

7. Conformità. Il fornitore deve:

(i) rispettare le Linee guida sulla protezione delle informazioni dei fornitori di Kantar Italia riportate di seguito;

(ii) stabilire e mantenere politiche e pratiche concordate per la conservazione dei dati e la distruzione dei dati applicabili alle Informazioni riservate di Kantar Italia e alle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia e

qualsiasi altra informazione prodotta nel corso o altrimenti correlata alle attività del Fornitore ai sensi del presente Accordo;

(iii) stabilire un codice etico e richiedere ai dipendenti di esaminarlo e riconoscerlo annualmente (tranne se e nella misura proibita dalla legge).

8. Valutazione del rischio del fornitore.

8.1 Se Kantar Italia ha precedentemente eseguito una revisione della sicurezza o eseguirà una revisione sul Fornitore e/o su una o più delle sue strutture (o su quelle dei suoi Appaltatori, a seconda dei casi), che ha portato a risultati considerati di rischio materiale per Kantar Italia, il Fornitore dovrà (a) se non lo ha già fatto, cooperare ragionevolmente con Kantar Italia per sviluppare tempestivamente un piano di riparazione reciprocamente accettabile per porre rimedio a tali elementi problematici e (b) implementare le azioni specificate nel piano di riparazione n. successiva alla corrispondente data prevista nel piano di bonifica.

8.2 Il piano di gestione del rischio per la revisione della sicurezza più recente è riportato di seguito o, se il piano, è riportato di seguito è in bianco, dovrà essere indicato in altro documento predisposto e concordato tra le part.

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO		
Level of Concern	Action Plan	Data
ALT		
MEDIO		
BASSO		

9. **Furto d'identità.** Se il Fornitore elabora, gestisce o ha accesso alle Informazioni personali, il Fornitore dovrà immediatamente informare di Kantar Italia se, nel corso delle attività del Fornitore ai sensi del presente Accordo, i dipendenti del Fornitore vengono a conoscenza di qualsiasi potenziale furto di identità relativo alle persone a cui tali Informazioni Personali riferisce.

10. **Aggiornamenti.** Kantar Italia può aggiornare questa Appendice sulla sicurezza delle informazioni in qualsiasi momento con un preavviso scritto di trenta (30) giorni al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non essere in grado di rispettare tali aggiornamenti, il Fornitore dovrà notificare a Kantar Italia per iscritto entro tale periodo di trenta (30) giorni, stabilendo gli articoli specifici per i quali il Fornitore non può soddisfare. In tal caso, Kantar Italia si riserva il diritto di sospendere qualsiasi o tutti i servizi o progetti con il Fornitore senza responsabilità o penalità a causa di tale risoluzione.

KANTAR Italia Matrice di classificazione e gestione delle informazioni

La tabella seguente riassume alcuni requisiti specifici applicabili durante la trasmissione (o il trasferimento), l'archiviazione o la distruzione delle Informazioni riservate di KANTAR e delle Informazioni riservate del cliente di KANTAR, comprese le Informazioni sensibili di KANTAR:

Classificazione delle informazioni	Esempi	Trasmissione	Conservazione	Distruzione
Informazioni riservate di Kantar Italia e Informazioni riservate del cliente di Kantar Italia diverse dalle Informazioni sensibili di Kantar Italia	Strategie e piani aziendali; Rapporti di audit; Informazioni di marketing preliminari al rilascio; Software proprietario KANTAR; Specifiche tecniche o architetture	Elettronico: Crittografare quando trasmesso su reti pubbliche o trasferito al di fuori della sede del Responsabile su supporti o dispositivi portatili o altri supporti elettronici; Stampa: invia tramite corriere (incluso il servizio di consegna notturna) o posta raccomandata con numero di tracciamento. Come sopra.	Limitare l'accesso al solo personale autorizzato; eseguire revisioni trimestrali dei diritti di accesso. Crittografia Preferibile quando in archivio. Limitare l'accesso al solo personale autorizzato; eseguire revisioni trimestrali dei diritti di accesso. Crittografia nell'archivio richiesta..	Elettronico: Utilizzare DOD 5220.22M o procedure equivalenti. Stampa: Distruggi come sopra Fisico: triturazione secondo ISO 21964, Livello 5: "Superficie delle particelle di materiale 30 mm ² (max.) e per particelle uniformi: larghezza della striscia 2 mm (max.)".
Kantar Italia Informazioni sensibili	Informazioni personali (inclusi nome, e-mail, telefono, indirizzo postale, SSN o numero di conto). Informazioni finanziarie personali). Informazioni sulla salute personale	Elettronico: Crittografare quando trasmesso su reti pubbliche o trasferito al di fuori della sede del Responsabile su supporti o dispositivi portatili o altri supporti elettronici; Stampa: invia tramite corriere (incluso il servizio di consegna notturna) o posta	Limitare l'accesso al solo personale autorizzato; eseguire revisioni trimestrali dei diritti di accesso. Crittografia Preferibile quando in archivio. Limitare l'accesso al solo personale autorizzato; eseguire revisioni trimestrali dei diritti di accesso. Crittografia	Elettronico: Utilizzare DOD 5220.22M o procedure equivalenti. Stampa: Distruggi come sopra Fisico: triturazione secondo ISO 21964, Livello 5: "Superficie delle particelle di materiale 30 mm ² (max.) e per particelle

Kantar Italia S.r.l. – Cod- Fisc. e P. IVA IT 01262720152 – REA MI-579520 – Cap. Soc. € 161.371,00

Società soggetta a Direzione & Coordinamento di Kantar Square Two B.V.



		raccomandata con numero di tracciamento. Come sopra.	nell'archivio richiesta..	uniformi: larghezza della striscia 2 mm (max.)".
--	--	---	------------------------------	---

CRITTOGRAFIA

Di seguito sono riportati gli attuali algoritmi di crittografia preferiti da Kantar Italia e gli attuali algoritmi di crittografia accettabili. Il Fornitore deve utilizzare uno degli algoritmi di crittografia preferiti durante la crittografia delle Informazioni riservate di Kantar Italia e delle Informazioni riservate del CLIENTE di Kantar Italia, a meno che non sia ragionevolmente fattibile, nel qual caso il Fornitore deve utilizzare uno degli algoritmi di crittografia accettabili aggiuntivi durante la crittografia delle Informazioni riservate di Kantar Italia e dei CLIENTI di Kantar Italia Informazioni confidenziali.

Preferred Encryption Algorithms		
Purpose	Algorithms	Minimum Key Length (Bits)
Key Exchange	RSA Diffie-Hellman	2048 preferred, if not possible then 1024
Data Protection	AES in CBC mode 3DES in CBC EDE3 mode	256 preferred, if not possible then 128 168
Hash	SHA-256	N/A
HMAC	HMAC SHA-256	256
Digital Signature	RSA with SHA-256 DSA with SHA-256	2048 preferred, if not possible then 1024

Additional Acceptable Encryption Algorithms		
Purpose	Algorithms	Minimum Key Length (Bits)
Data Protection	AES in CTR mode RC4 RC5 in CBC mode Blowfish in CBC mode CAST-128 in CBC mode IDEA in CBC mode	2048 preferred, if not possible then 128
Hash	SHA-2 preferred, if not possible then SHA-1 MD5 should never be used unless an exception for technology is needed.	N/A

HMAC	HMAC SHA-2 preferred, if not possible then SHA-1 MD5 should never be used unless an exception for technology is needed.	160 128
Digital Signature	ECC with SHA-256, SHA-2 RSA with SHA-2 preferred, if not possible then SHA-1, DSA with SHA-2 preferred, if not possible then SHA-1	160 min 2048 preferred, if not possible then 1024

Linee guida per l'autenticazione basata su password

Tutte le password amministrate o controllate dal Fornitore (o da un Contraente) devono soddisfare le seguenti linee guida:

Area	Guideline
Lunghezza minima della password	8 caratteri
Complessità della password	2 dei 4 tipi di carattere (maiuscolo, inferiore, cifre, speciale), non facilmente associabili a un individuo o processo, non reperibili in un dizionario e non
Durata massima della password	Al massimo 90 giorni
Cronologia minima delle password	1 giorno
Protezione durante il trasporto	Obbligatorio. Le password devono essere crittografate durante il transito..
Protezione password	Obbligatorio. Le password devono essere sottoposte ad hashing utilizzando un algoritmo hash approvato (vedere la tabella sopra).

ALLEGATO 3 **INFORMATIVA PRIVACY** **(Art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016)**

Tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (definito anche “GDPR”), ai sensi degli artt. 13 e 14, e dal D. Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei Suoi dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento UE 679/2016, Titolare del trattamento dei dati personali è KANTAR ITALIA Srl con sede in 20128 Milano – Viale Monza 338.

Il Titolare ha provveduto a nominare GETSOLUTION, Via Fabio Filzi 23 Milano quale proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO), contattabile all’indirizzo mail dpo-kantar@getsolution.it

DATI TRATTATI

Secondo la definizione data dagli art. 4 del GDPR tratteremo, nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale, le categorie di dati personali che il Titolare tratterà sono:

- Dati identificativi e/o anagrafici (come, ad esempio, informazioni relative al nome e cognome);
- Dati di contatto (come, ad esempio, informazioni relative a numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica);
- Dati relativi alla professione (Job title, Posizione ricoperta);
- Informazioni contabili/finanziarie relative all’azienda (ad esempio partita IVA, IBAN, etc.), nella misura in cui il Fornitore venga identificato come Società di persone;

I Soggetti Interessati a cui i dati personali si riferiscono sono i Dipendenti e/o Collaboratori operanti nell’ organizzazione del Fornitore o le persone fisiche che la rappresentano.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali che saranno raccolti nel corso del rapporto verranno trattati per le finalità e con le modalità qui sotto riportate:

- a) attività precontrattuali e contrattuali;
- b) assolvimento di obblighi di legge e/o derivanti da regolamenti (es. obblighi fiscali e contabili, comunicazioni ad autorità pubbliche);
- c) gestione dei rapporti contrattuali e di tutto ciò che riguarda l’assolvimento al contratto o agli accordi in termini commerciali, organizzativi, gestionali per la fruizione dei beni o dei servizi ricevuti;
- d) verifica delle informazioni e analisi sull’ affidabilità;
- e) creazione e gestione dell’anagrafica fornitori;
- f) gestione amministrativa e contabile dei contratti, ivi inclusa la gestione delle fatture e dei pagamenti;
- g) difesa dei diritti del Titolare nel corso di procedimenti giudiziali, amministrativi o stragiudiziali e nell’ambito di controversie sorte in relazione al contratto instaurato tra le parti;
- h) per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione della Società al Gruppo Kantar, ivi incluse le attività di reportistica finanziaria di Gruppo, di coordinamento di Gruppo, di verifiche ispettive interne;

- i) per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adozione da parte del Titolare di sistemi di gestione certificati e conseguentemente per consentire lo svolgimento di verifiche ispettive da parte dei preposti Enti di Certificazione;
- j) gestione degli accessi fisici alla sede del Titolare;
- k) nell'ambito della gestione di contratti di appalto i dati personali raccolti saranno trattati per le seguenti specifiche finalità:
 - verifica della regolarità contributiva, retributiva e degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - difesa dei diritti nel corso di procedimenti giudiziari, amministrativi o stragiudiziali, e nell'ambito di controversie sorte in relazione al contratto in essere tra la Società e il Suo Datore di Lavoro;
 - finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, da disposizioni / richieste di autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Nel rispetto dell'Art. 6 del Regolamento, per le finalità a), b), c), d), e), f) e g) indicate al paragrafo precedente, il trattamento è lecito in quanto necessario all'esecuzione del rapporto contrattuale tra le parti e/o per adempimenti connessi ad obblighi di leggi e regolamenti.

Il trattamento di dati personali per le finalità di cui ai punti h), i) e j) ivi compresa la relativa comunicazione dei dati all'intero del Gruppo Kantar e/o verso la Capogruppo, si basa sul legittimo interesse, ai sensi dell'art. 6 lett. f) del Regolamento, a tutela degli interessi del Titolare e del Gruppo Kantar.

Il trattamento di dati personali per finalità di cui al punto k) si fonda su obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento.

Fonte dei dati

I dati personali oggetto del trattamento possono essere conferiti direttamente dalla Vostra organizzazione o raccolti da altre fonti. I dati personali ricevuti da fonti terze saranno trattati per le medesime finalità di cui alla presente informativa.

Il Fornitore del Titolare si impegna, in virtù del rapporto contrattuale esistente, a portare tempestivamente a conoscenza degli Interessati il contenuto della presente informativa.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, ecc. ed avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Personali, garantendo la tutela dei dati personali e i diritti e le libertà fondamentali degli Interessati

Il trattamento sarà effettuato sia con l'utilizzo di supporti cartacei, sia con l'ausilio di strumenti informatici, tramite l'adozione di adeguate misure di sicurezza atte a garantire la protezione dei dati personali, anche in funzione dell'evoluzione tecnologica dei sistemi utilizzati per il trattamento.

In funzione di una politica di Gruppo che definisce l'accentramento di alcuni sistemi ICT i dati potranno essere trattati da altre Società del Gruppo e/o presso infrastrutture terze anche dislocate in Paesi non appartenenti all'Unione Europea; per tali sistemi il Gruppo Kantar definisce opportune strategie e politiche volte a garantire i più elevati livelli di sicurezza delle informazioni.

I dati potranno anche essere trattati in regime di contitolarità con altre Società del Gruppo Kantar a cui il Titolare appartiene; per maggiori dettagli in merito agli accordi di contitolarità è possibile contattare il Titolare.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLA UE

Considerata la natura internazionale del Gruppo, il Titolare potrà trasferire i dati ad Aziende residenti in Paesi non appartenenti all'Area Economica Europea (Paesi Extra UE), tra cui società del Gruppo, società collegate e società terze.

In tali casi, al fine di garantire il più alto livello di protezione dei dati, il Titolare adotterà le misure più adeguate tra cui:

- Trasferimento di dati verso Paesi considerati adeguati dalla Commissione EU.
- Sottoscrizione di clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati extra UE, così come definito dalla Commissione Europea, al fine di garantire un trasferimento e conseguente trattamento di dati sicuro e legittimo al di fuori dell'UE.

DESTINATARI DEI DATI

Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, il Titolare individua gli autorizzati al trattamento dei dati personali nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi impartite dal Titolare stesso. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:

- Società di consulenza;
- Società di archiviazione dei documenti cartacei;
- Intermediari per i processi di fatturazione elettronica;
- Società di servizi di conservazione documentale sostitutiva;
- Soggetti che svolgono attività di manutenzione ed assistenza tecnica ai sistemi informatici del Titolare;
- Organismi di pubblica sicurezza;
- Studi legali;
- Istituti di credito;
- Società controllate dal Titolare;
- Società facenti parte del gruppo Kantar, anche stabilite all'estero, coinvolte nelle attività funzionali all'assolvimento degli obblighi contrattuali e lo svolgimento delle attività concordate;
- Società controllanti il Titolare o comunque facenti parte del gruppo, anche stabiliti all'estero (anche in paesi la cui legislazione non garantisce un livello di protezione equiparabile a quello previsto dalla normativa italiana, es. USA), in ragione dell'appartenenza delle Società al gruppo, dell'esistenza di collegamenti telematici e informatici tra le società del gruppo;
- Enti di certificazione;
- Società di revisione;
- Sindaci;
- Organismi di Vigilanza;
- Autorità giudiziarie locali o straniere, o altre autorità competenti, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia e solo nel caso ne esista la necessità o l'obbligo.

I Soggetti appartenenti alle citate categorie possono agire in qualità di Titolari autonomi del trattamento o in qualità di Responsabili del trattamento in funzione di opportuni accordi sul trattamento dei dati personali stipulati con il Titolare.

Maggiori informazioni, ivi incluso un elenco dei soggetti appartenenti alle citate categorie è disponibile presso la Sede del Titolare.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata, ivi compreso l'adempimento a norme e regolamenti, e comunque non oltre il termine di 10 anni.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l'oblio (art. 17) nei casi in cui in Titolare non ha più alcun presupposto giuridico per il trattamento, la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento.

L'esercizio dei diritti sopra elencati è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale e potrà quindi essere esercitato utilizzando i dati di contatto messi a disposizione dal Titolare. Nel caso in cui l'Interessato esercitasse uno qualsiasi dei suoi diritti, sarà onere del Titolare verificare che lo stesso sia legittimato ad esercitarli e dare riscontro, di regola, entro un mese.

Le richieste potranno essere presentate anche al Responsabile della Protezione Dati (DPO) inviando una comunicazione via email.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La presente informativa è aggiornata al 27/03/2024; il Titolare si riserva di aggiornarla in funzione di un eventuale modifica dei presupposti su cui si basa l'attuale versione.